All'illustre comm. Giorgio Arcoleo
Prof. di diritto romano e
Preside della Facoltà di giurisprudenza

Torino

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
477

LA PROVVIGIONE

DEI

CAMBIAVALUTE ROMANI

SAGGIO ESEGETICO

Sul § 105 del cap.° X° del libro V° delle Istituzioni oratorie di Quintiliano

LETTO

alla r. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova

nella tornata del giorno 18 maggio 1884

DAL

PROF. LANDO LANDUCCI

PADOVA

TIPOGRAFIA GIO. BATT. RANDI

1884

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Adempio a un caro dovere, ringraziandovi innanzi tutto, onorandi signori, d'avermi chiamato a far parte di quest'antica ed illustre Accademia. Le sue nobili, altissime tradizioni, l'autorità e il valore sommi degli altri suoi membri paragonati al mio poco sapere dovevano, lo riconosco, distogliermi dal presentarmi a voi, abituati a udire cose tanto più degne; ma pur fidando nella vostra nota cortesia, mi sono deciso a intrattenervi per qualche minuto, non essendomi dato, nella mia pochezza, altro mezzo di mostrarvi la mia riconoscenza.

Non vi maravigli il titolo tutto moderno dato a questa mia lettura, che si riferisce alla lontana antichità. È il lato più grande della vita giuridica romana, d'aver costruito un tal sistema di costumi e di leggi, che i posteri in complesso non han saputo migliorare, anzi, dopo lunghe e fortunose vicende, dopo la prova d'altri meno perfetti istituti, si sono trovati spinti consciamente o inconsciamente a riprodurre. Tal verità indi-

sputata per molti istituti, i fondamentali anche oggi, del diritto privato, fu controversa o anche negata per altri, che pure non han meno in quella splendida legislazione le loro radici. Ne fu causa lo stato delle fonti a noi giunte, in certe parti abbastanza copiose, in altre scarsissime e quindi facili a rimanere inosservate o a non esser condotte alle loro ultime conseguenze. Ma anche nello studio delle antichità sociologiche è mestieri critica e discernimento pazienti e profondi, per trarre luce da pochi lampi, per ricostruire teorie da rapidi e incompleti frammenti, come il celebre naturalista da un solo osso sapeva descrivere l'antico animale scomparso omai da secoli dalla faccia della terra.

Molto a' dì nostri fu fatto e specie il campo del diritto pubblico romano fu rischiarato, sì da ritrovarvi riprodotte a pennello le lotte, le idee, gli istituti moderni e da cancellare per sempre tante false opinioni, omai divenute per mancanza di critica tradizionali e quasi indiscusse. Ma però molto è ancora da fare e non dubito d'asserire che altri numerosi istituti odierni, creduti ignoti ai romani e frutto d'altri tempi e d'altre civiltà, si ritroveranno per nuove ricerche in quel popolo, detto a ragione legislatore del genere umano. Così, a mo' d'esempio, io credo, e forse, non mancando il tempo e la lena, ne darò le dimostrazioni opportune, che l'istituto dello stato civile, coi pubblici registri, i calcoli largamente appli-

cati sulla probabilità della vita, giunti alle stesse conclusioni della moderna statistica, il meccanismo delle banche, le cambiali, gli chèques si trovino nei costumi dell'antica Roma. È a queste ricerche che oggi intendo dare il mio piccolissimo contributo, è alla ricostruzione del maestoso edifizio della vita romana che voglio portare la mia pietruzza, dimostrando come per legge, cosa da niuno avvertita, a mio credere, sin qui, ai cambiavalute e banchieri fosse determinato il *maximum* della provvigione in compenso delle loro operazioni.

Un lavoro completo sui banchieri e cambiavalute romani manca. Si hanno tre monografie non più all'altezza degli studî moderni del Sieber, dell'Hubert e del Kraut; ne trattarono a lungo il Sigonio nell'opera « De antiquo iure civium romanorum, » il Salmasius nel lavoro « De usuris, » l'Harscher nell'articolo nel magazzino del Grolmans « Ueber die rationes der Römer, » il Walter, il Becker, il Rudorff, l'Ortolan nelle loro note opere d'indole generale e meglio di tutti il Pauly nella Real Enciclopedie e il Saglio e l'Humbert nel Dictionaire des ant. grecques et romaines del Daremberg. Nonostante, in molti punti rimane assai oscurità e non pochi brani delle fonti sono negletti da quasi tutti o appena citati, come quello che ricorderò fra poco.

Gli argentari *fabri* o *vasculari* (orefici), gli *argentarii* (banchieri), i *nummulari,* i *trapezitae,* i *collybistae,* i *mensularii,* i *mensarii,* i *collectarii*

costituivano altrettante distinte categorie di commercianti, ma facevano poi ciascuna anche gli uffici delle altre, onde, se si trovano distinte da parecchi scrittori e specialmente da Ulpiano e da Paolo, s'incontrano poi indicate in complesso, sono sottoposte a regole comuni e per lo più comprese a preferenza col nome generico *argentarii*.

Questi cambiavalute doverono essere molto antichi, sebbene la moneta d'argento non fosse coniata a Roma che nel 486 o 487 della città. Infatti Livio narra che dopo il trionfo di Papirio Cursore sui Sanniti nel 445 gli scudi tempestati d'oro dei vinti furono distribuiti ai banchieri del fôro perchè ne ornassero le loro botteghe, che dovevano essere assai numerose, come lo furono dipoi, sì da rendere il fôro, per dirlo alla moderna, la borsa dei romani. Essi divennero i depositari del denaro dei cittadini e furono intermediari alle loro operazioni economiche, sia restituendo i denari presso loro depositati, sia imprestandone. Divennero tanto importanti, costituirono collegi, di cui alcuni rimanevano fino sotto Giustiniano a Costantinopoli, che lo Stato affidò loro molte e delicate operazioni e le leggi stabilirono molte regole loro speciali. Di qui la frequenza con cui sono ricordati e l'opposizione dei giudizî a loro riguardo, trovandoli ora dipinti, p. e. in Cicerone, come onorevoli e influenti cittadini, ora, p. e. in Plauto, come miserabili e vili usurai.

Certo è che compivano molti e svariati uffici e presentavano speciali e forti garanzie dell'adempimento dei loro doveri. Essi facevano il cambio delle monete, specialmente in piccole di quelle di maggior valore (*permutatio* o κόλλυβος), ricevevano depositi regolari e irregolari in gran quantità, tanto da trovarsi presso di loro quasi tutta la ricchezza pecuniaria dei romani, tenevano, conti correnti coi loro avventori, pagavano a nome degli avventori stessi e dietro un semplice loro cenno scritto *(perscriptio)* ad altri, sia a conto dei denari deposti presso di loro, sia come prestito, assumevano l'incarico di pagare altrove somme ricevute a Roma, sia in un luogo determinato, sia ovunque si presentasse un loro apposito scritto a altre loro case o rappresentanti, si obbligavano di pagare a termine a date persone, assumevano infine la vendita *(auctio)* di oggetti per conto de' terzi o vendevano quelli loro impegnati. A sicurezza della loro puntualità e della loro solvenza dovevano avere un recapito fisso e darne in ogni affare l'indirizzo preciso, erano tenuti a segnare nei registri commerciali, simili a quelli che in antico aveano tutti i patres familias, debiti e crediti e potevano da qualunque privato esser forzati a presentarli in giudizio, si trovavano soggetti a rigorose disposizioni di legge in caso di fallimento, dovevano consegnare le cose vendute all'incanto anche prima d'averne riscosso il prezzo e erano tenuti in solido e in doppia ma-

niera, il che, a quanto sappiamo, non era stato avvertito sin qui: cioè se si trattava, ed era cosa frequente, di più argentari soci, qualunque credito o debito creato di un solo di loro, era, anche a insaputa degli altri, solidariamente dovuto da tutti o a tutti; in mancanza di società quando più argentari promettevano o stipulavano una prestazione la solidarietà esisteva fra loro anche senza bisogno, come in ogni altro caso non commerciale, d'apposita dichiarazione. Infine i crediti infruttiferi contro gli argentari erano posti, in caso di collisione, fra i privilegiati.

Una delle ricerche più importanti rispetto agli argentari è senza dubbio quella intorno ai proventi tratti dalla loro industria. Essi non potevano essere che di due specie le *usurae* e il κόλλυβος (parola che fra gli altri significati ebbe fra romani specialmente questo), o, come diremmo con parole moderne, gli interessi e la provvigione. È necessario tenere ben distinti cotesti due concetti: gli interessi o *usurae* erano il compenso dell'uso del denaro prestato ad altri, il κόλλυβος, o provvigione era la rimunerazione della loro opera o per dirlo più giuridicamente, la mercede della locazione dei loro servigi.

In quanto alle usure se da una parte le fonti romane ci hanno tramandato copiosi ricordi del loro ammontare in pratica e delle numerose disposizioni legali tendenti a restringerle o almeno a determinarne il *maximum*, è pur vero dall'altra

che su pochi temi v'è maggior disparità d'opinioni per la fugacità, l'apparente contraddizione e anche per le frasi antiquate e commerciali dei passi che vi si riferiscono. Così il più alto e più antico saggio legale permesso dalle leggi romane sarebbe stato per alcuno, p. e. pel Montesquieu 1 °/₀ all'anno, il che è impossibile, sia in sè, sia per i lamenti provocati a tante riprese dalle alte e legittime usure, per altri p. e., per l'Hartmann invece il 100 °/₀, ipotesi del pari inaccettabile per la sua spaventevole enormezza. Così è incerto il contenuto della legge Genucia, che per alcuno le avrebbe addirittura abolite, della legge Marcia, della legge Cornelia Pompeia *unciaria,* della legge Valeria e delle due leggi Giulie, che si occuparono certo delle usure, ma per casi speciali e con regole poco durature. Riassumendo le opinioni, prevalenti oggi fra i più autorevoli cultori degli studî dell'antica Roma, si può dire che si ebbero tre differenti *maximum* legali: 1° Il *fenus unciarum* stabilito nel 17° versetto della VII^a^ delle leggi delle XII tavole e confermato dalla legge Duilia Maenia del 397 corrispondente all'8 1/2 °/₀ all'anno finchè fu di dieci mesi e poi, quando di dodici, al 10 °/₀. — 2° L'usura *centesima,* introdotta a Roma per influenza del sistema greco di calcolarla mensilmente, cioè l'1 °/₀ al mese o il 12 °/₀ all'anno, sistema che fu in vigore nel periodo più splendido della giurisprudenza romana. — 3° Le *semisses usurae,* vale a dire la metà delle *cente-*

simae o il 6 %, stabilite da Giustiniano con una costituzione del 13 dicembre 528, generalizzando una regola già posta per certi casi dagli imperatori Arcadio e Onorio.

A proposito degli argentari non si trovano molte disposizioni nelle fonti: c'è, p. e. che essi possono promettere e farsi promettere le usure nel mutuo anche per semplice patto, mentre quel contratto reale era per l'indole sua gratuito e, come di stretto diritto, non ammetteva patti adiecti; inoltre Giustiniano ammise nella ricordata costituzione che i commercianti, e in prima linea gli argentari, potessero spingere le usure fino all'8 %. Tolto questo, e pure ammettendo che le infrazioni alle regole legali, tanto frequenti e spesso sì esagerate, fossero sovratutto opera loro, è certo che furono come ogni altro sottoposti ai *maximum* ricordati.

Così in quanto alle usure nonostante le incertezze, sappiamo abbastanza. Ma tutti gli scrittori di questa materia han cercato di rintracciare qual fosse la provvigione, il κόλλυβος, che gli argentari si trattenevano pei servigi prestati e se alcuna legge ne determinò la misura. Che tal provvigione si ritenessero basta a farne certi l'indole stessa degli argentari: niuno potrebbe pensare che la loro industria, specie la principale, di cambiavalute, facessero per puro diletto; anzi gli epiteti di Plauto fanno credere il contrario e di questo loro compenso parla Cicerone in più

luoghi delle lettere ad Attico. Ma null'altro han saputo dire gli scrittori, che han concluso esser andata perduta ogni traccia della misura del κόλλυβος, il quale forse fu sempre lasciato senza limite alla volontà delle parti, che è quanto dire alla discrezione degli argentari. È una lacuna nelle antichità romane unanimemente dichiarata impossibile a riempirla. A me sembra aver trovato un passo che serve a dar molta luce sull'argomento e appaga assai la nostra giusta curiosità.

Nelle Istituzioni oratorie di Quintiliano nel cap. X° del libro V° il § 105 suona così: « Et illa « (circumstantia) in qua lata lex est, ut argentarii « dimidium ex eo, quod debebant, solverent; cre- « ditum suum totum exigerent. Argentarius ab « argentario solidum petit. Proprium ex materia « est argumentum creditoris, idcirco adiectum esse « in lege, ut argentarius totum exigeret; adver- « sus alios enim non opus fuisse lege, cum omnes « præterquam ab argentariis totum exigendi ius « haberent. » È superfluo intrattenerci sui paragrafi precedenti: in questo Quintiliano vuol dare un esempio per mostrare come le argomentazioni debbono essere strettamente dedotte dall'essenza del tema cui si riferiscono.

Ma è appunto questo esempio che nessuno ha potuto spiegare. Gli scrittori intorno agli ar-

gentari o non lo citano neppure o lo dichiarano inintelligibile; i commentatori di Quintiliano, e ne abbiamo consultati parecchi e ben autorevoli come il Lemaire, lo Spalding, il Gesner e il Gernhard, concludono che il passo è corrotto, ma che non essendoci maniera di stabilire a qual atto degli argentari si riferisca, è impossibile rintracciare in qual punto sia l'alterazione nè far proposte fondate per risalire al testo genuino. E, a dir vero, gli uni e gli altri a prima vista non hanno torto: infatti il § 105 tradotto a lettera dice: « E quella circostanza in cui fu emanata una « legge per la quale gli argentari non pagassero « che la metà di quanto dovevano; gli argentari « fra loro invece pagassero il tutto. È speciale a « questo caso l'argomento del creditore, l'ag- « giunta cioè nella legge che l'argentario abbia « il diritto di riscuotere l'intiero. Se si fosse trat- « tato d'altri non v'era necessità d'una legge, « tutti, eccetto dagli argentari, avendo diritto di « riscuotere l'intiero credito. » Come ammettere che gli argentari non debbano restituire se non la metà di quanto son debitori? di usure non si tratta, prima perchè ve ne manca qualunque accenno, poi perchè esse si tenevano sempre distinte dal capitale. E in ogni modo come avrebbe permesso una legge usure del 50 % a favore degli argentari? non ve n'è esempio presso i romani o quello solo che vi si trova, ricordato da S. Girolamo, si riferisce al mutuo de' cereali e

si spiega colle circostanze speciali in cui avea luogo. D'altra parte, ammesso sì enorme guadagno, non si capisce come dall'altro lato nulla l'argentario dovesse rilasciare nelle sue riscossioni. E infine come concepire delle usure pagate dal creditore? per la loro indole stessa è il debitore che le dà in compenso dell'uso tolto al creditore. Insomma in quest'ordine d'idee è vano sperare una soddisfacente interpretazione.

A me pare che questo arduo paragrafo parli appunto, e sia l'unica fonte su questo argomento, della provvigione pagata ai cambiavalute e banchieri romani in compenso del loro servigio. Per dimostrare come esso divenga ben chiaro è mestieri tener distinte le prime parole: « Et illa « (circumstantia) in qua lata lex est, ut argen- « tarii dimidium ex eo, quod debebant, solverent » da tutto il resto. Coteste parole, prescindendo per ora dal significato del *dimidium,* dicono che gli argentari quando per il loro ufficio debbono restituire una somma, possono trattenerne una parte, che fu determinata da una legge. Ciò non ha nulla di strano se essa è appunto la provvigione o χόλλυβος per mercede del servigio prestato. — Il seguito non ammette la minima difficoltà. *Creditum suum totum exigerent:* quando si tratta d'un credito dell'argentario non è concepibile una ritenuta a titolo di provvigione, la quale, ove ne sia il

caso, deve invece aumentarlo, o costituire in suo favore un nuovo credito, o andare a diminuzione degli altri debiti. *Argentarius ab argentario solidum petit.* Fra argentari invece non è luogo a provvigione, a causa forse della eguaglianza di industria e dei reciproci servigi che si facevano. Quando un argentario paga ad un altro deve restituir tutto, non detraendo cioè la provvigione che avrebbe diritto di ritenersi da ogni diversa persona. Questo, s'intende, prescindendo dalle usure che in ogni caso possono, argentario o no, esser dovute dal debitore.

La chiusa del nostro paragrafo, che costituisce la parte essenziale per lo scopo di Quintiliano, diviene acuta e precisa. Perchè in quella legge si aggiunse che l'argentario avesse il diritto di riscuotere intieri i suoi crediti? non era cosa superflua? non abbisognava una legge a riconoscere un simil diritto, perocchè tutti i creditori, per regola generale, possono pretendere integro il pagamento dei loro crediti. Quintiliano osserva che l'aggiunta fu opportuna: infatti anche i terzi cui, restituendo i danari, trattenevano gli argentari la provvigione erano creditori e si poteva argomentare alla reciprocità, senza la espressa parola della legge che la escludesse e confermasse il principio generale.

Se non andiamo errati, alla nostra interpretazione almeno dalla parola *creditum* in poi non può farsi serio rimprovero. E, non fosse altro,

se ne deduce, che se una parte del passo è alterata, lo è la precedente, ove, sia per la sua brevità, sia pel tema omai noto non deve esser difficile proporre una plausibile modificazione. Esaminiamola più minutamente e vediamo se può ancora restringersi il campo delle parole corrotte.

La parola *dimidium* e tutto l'insieme... *lex.. ut argentari dimidium ex eo quod debebant solverent* accerta che vi si parla della misura della provvigione. Il 50 °|₀ è impossibile, perchè cambierebbe in una vera immoralità l'industria dei cambiavalute romani: dunque la parola *dimidium* fu alterata o ha un altro significato. Questa seconda ipotesi sembra preferibile: parlando delle usure qualche volta *dimidium,* ha, se non erriamo, il significato di 1|2 °|₀: e, anche ove ciò non fosse, all'epoca di Quintiliano era in tutto il suo vigore il sistema delle *usurae centesimae,* l' 1 °|₀ era cioè la misura legale della corresponsione nel cambio delle cose fungibili, onde il *dimidium* riferito a cotesta misura veniva ancora ad avere il significato di 1|2 °|₀. D'altro lato un *maximum* legale del 1|2 °|₀ nelle provvigioni dei banchieri è tanto equo e naturale, da dover convenire che l'alterazione non è nella parola *dimidium.*

Ma d'altro lato il passo verrebbe a dire che una legge determinò « gli argentari *pagassero* « il mezzo per cento di quanto dovevano ai loro « avventori. » Or questo è anche più assurdo: non dovevano pagare il 1|2 °|₀ ma invece dedurre

quella piccola quota del capitale. Non rimane quindi che credere corrotta la parola *solverent* o persa dai copisti una qualche parola intermedia.

E l'una e l'altra cosa è molto probabile. Invece di *solverent* forse l'autore scrisse *servarent*. A niuno può sfuggire la grande somiglianza grafica di queste parole, tanto maggiore se si trasportano negli antichi caratteri: il cambio dee parere ben facile in un copista inesperto a chi abbia un po' di pratica di cose paleografiche. Se dicesse *servarent* il passo sarebbe preciso. « Una « legge fu emanata per la quale gli argentari si « trattenessero 1|2 °|₀ di quanto dovevano resti- « tuire. » — Ma potrebbe anche darsi che dopo *dimidium* esistesse la parola *minoris,* trovandosi assai di frequente queste due parole unite. Ognun sa come si usasse, e i copisti ne abusassero, abbreviare nelle antiche scritture: è quindi ben facile che *minoris,* specialmente dopo *dimidium,* fosse indicato coll'iniziale *m,* e così si seguissero due *m,* questa cioè e l'ultima lettera di *dimidium*. Le lettere o sillabe doppie, anche spettanti a parole diverse, si scrivevano una volta sola, facendovi un piccolo segno. Perso anch'esso, forse lasciato a bella posta, non intendendone il copista il lontano significato, si smarrì ogni traccia del *minoris*. E anche così tutto tornerebbe: « Fu ema- « nata una legge per la quale gli argentari pa- « gavano 1|2 °|₀ meno su quanto dovevano re- « stituire. » E l'una e l'altra ipotesi, sebbene la

prima sia preferibile, conduce, non senza verisimiglianza, allo stesso resultato.

Rimane a dire qualche cosa della legge cui Quintiliano si riferisce. Alcuni scrittori, su proposta del Kraut, pur rinunziando a intendere il § 105, dissero che quella *lex* dovè essere una costituzione imperiale di cui non si ha altra traccia. A noi sembra un'ipotesi inammissibile. Nel tempo in cui scriveva Quintiliano, nel I° secolo di Cristo la parola *lex* non indicava ancora le costituzioni imperiali: esse dicevansi *rescripta, orationes, placita, mandata, epistulae, constitutiones* ma non *leges*. Non era ancora abbandonato l'astuto sistema con tanta larghezza e fortuna inaugurato da Augusto di mascherare la tirannide invadente e omai divenuta completa, colla forma dell'antica libertà. La parola *lex* non significava ancora che una norma approvata dal popolo nei comizî. Quindi è che dovè esistere una legge in questo senso, tendente a stabilire un *maximum* della provvigione dei banchieri. In quanto poi a rintracciare qual fosse è cosa assai difficile. Potrebbe darsi che ne avesse trattato quella legge che Plinio ricorda nel XXIII libro della Storia naturale e che egli chiama di Mario Gratidiano: si occupava esclusivamente degli argentari e dava loro un carattere legale pel saggio delle monete straniere: forse aveva anche un capitolo intorno al κόλλυβος o provvigione.

Io non voglio, o signori, abusare della vostra pazienza e m'arresto. Ma permettetemi d'osservare, seppure non è troppa pretesa, che la mia proposta, almeno in una parte abbastanza sicura, non è priva di vantaggio per gli studî dell'antichità romana. In primo luogo si viene a capire un paragrafo di Quintiliano ritenuto sin qui inintelligibile. Riguardo poi agli argentari molte nuove notizie si acquistano. 1. Che una legge fissò il *maximum* della loro provvigione al 1|2 °|₀ della somma cambiata o altrimenti restituita. 2° Che gli argentari fra loro erano esenti dal pagamento di qualunque mercede. 3. Che gli argentari avevano un *ius retentionis* a questo titolo sulla somma stessa da restituire.

In ogni modo, anche se non abbia raggiunto l'intento non sarà stato privo di frutto richiamare altri allo studio delle molte e gravi questioni che si collegano agli argentari romani: in quanto me, non posso che conchiudere

« Vagliami il buon voler se altro non vale. »

AMM. PROV. DI TORINO
№ 15657
BIBLIOTECA
115568